



DELIBERA N.	563
SEDUTA N.	195
DATA	18/06/2025

pag.
1

LEGISLATURA N. XI

Oggetto: **APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO TRA IL CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE ED IL COMUNE DI ANCONA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO MOSTRA FOTOGRAFICA "CANTO DELLE STAGIONI"**

Il 18 giugno 2025 si è riunito in modalità telematica in forma mista, mediante collegamento in videoconferenza e della sede dell'Assemblea legislativa regionale, in piazza Cavour n. 23, ad Ancona l'Ufficio di presidenza regolarmente convocato.

		PRESENTI	ASSENTI
Dino Latini	- Presidente	X	
Gianluca Pasqui	- Vicepresidente	X	
Maurizio Mangialardi	- Vicepresidente	X	
Pierpaolo Borroni	- Consigliere segretario	X	
Micaela Vitri	- Consigliere segretario		X

Essendosi in numero legale per la validità dell' adunanza assume la presidenza il Presidente dell'Assemblea legislativa delle Marche **Dino Latini** che dichiara aperta la seduta alla quale assiste il Segretario dell'Ufficio di presidenza **Antonio Russi** .

LA DELIBERAZIONE IN OGGETTO E' APPROVATA ALL'UNANIMITA' DEI PRESENTI

PUBBLICATA NEL BURM N. DEL



OGGETTO: Approvazione dello schema di accordo tra il Consiglio regionale delle Marche ed il Comune di Ancona per la realizzazione del progetto mostra fotografica "Canto delle stagioni".

L'Ufficio di Presidenza

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione;

RITENUTO per i motivi di fatto e di diritto riportati nel predetto documento istruttorio, che qui si intende richiamato interamente e condiviso in ogni sua parte, di deliberare in merito;

VISTO l'articolo 15, comma 1, lettera h) del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell'Assemblea legislativa regionale delle Marche;

VISTA l'attestazione in ordine alla regolarità contabile della responsabile della posizione di elevata qualificazione "Risorse finanziarie" prevista dall'articolo 3, comma 3 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 (Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio Regionale);

VISTO il parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica previsto dall'articolo 3, comma 3 della legge regionale 30 giugno 2003, n.14 (Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio Regionale) e la dichiarazione di insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interessi del Segretario generale;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1;

DELIBERA

1. di approvare lo schema di accordo tra il Consiglio regionale delle Marche e il Comune di Ancona per la realizzazione del progetto del progetto mostra fotografica "Canto delle stagioni", che allegato al presente processo verbale sotto la lettera A, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di autorizzare il Presidente del Consiglio regionale alla sottoscrizione dell'accordo di cui al punto 1;
3. di stabilire che la spesa derivante dall'accordo di cui al punto 1, quantificata complessivamente nell'importo massimo di euro 15.000,00 (quindicimila/00) oltre iva se dovuta, trova copertura finanziaria sugli stanziamenti disponibili ai capitoli: 101105/01 (codice SIOPE 1.03.01.02.009) per massimo euro 8.000,00, 101105/05 (codice SIOPE 1.03.02.11.999) per massimo euro 3.000,00, 101105/08 (codice SIOPE 1.02.01.01.001) per massimo euro 255,00, 101105/19 (codice SIOPE 1.03.02.02.999) per massimo euro 4.000,00 nonché sulla disponibilità sull'impegno n. 54/2025 sul capitolo 101103/07 (codice SIOPE 1.03.02.13.004) per massimo euro 2.000,00.

Il Presidente del Consiglio regionale
(Dino Latini)

Il Segretario dell'Ufficio di presidenza
(Antonio Russi)



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa e principali atti di riferimento

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Articolo 11, commi 2 e 3 e articolo 15;
- decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici). Articolo 7, comma 4
- legge regionale 9 febbraio 2010, n. 4 (Norme in materia di beni e attività culturali);
- deliberazione amministrativa dall'Assemblea legislativa regionale n. 81 del 23 dicembre 2024 (Bilancio di previsione finanziario 2025/2027 dell'Assemblea legislativa regionale);
- legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22 (Bilancio di previsione 2025/2027);
- deliberazione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa regionale n. 514/176 del 14 gennaio 2025 (Bilancio finanziario gestionale 2025/2027 del Consiglio regionale. Modifica del documento tecnico di accompagnamento di spesa e aggiornamento delle previsioni di competenza e di cassa 2025).

Motivazione

Il Consiglio regionale delle Marche e il Comune di Ancona intendono collaborare alla realizzazione della mostra fotografica "Canto delle stagioni", un progetto di rilievo culturale condiviso da entrambe le amministrazioni.

In tal senso il Comune di Ancona ha fatto pervenire al Presidente del Consiglio regionale la nota id. n. 993717 del 27 maggio 2025, con la quale ha chiesto la coorganizzazione dell'Assemblea legislativa per la realizzazione di alcune iniziative culturali, tra cui la mostra di cui trattasi.

L'iniziativa rientra nelle finalità della legge regionale 9 febbraio 2010, n. 4, che promuove la valorizzazione del patrimonio culturale e lo sviluppo delle attività artistiche sul territorio regionale, anche attraverso forme di collaborazione istituzionale.

Lo schema di accordo, redatto ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, disciplina le modalità di attuazione del progetto, specificando gli impegni e le responsabilità di ciascuna parte. Il Consiglio regionale assume il compito di sostenere finanziariamente la mostra fino ad un massimo di 15.000,00 euro imputando la spesa al Bilancio gestionale 2025 del Consiglio regionale. Le spese previste comprendono l'acquisto di un massimo di 250 copie del catalogo della mostra pubblicato da Ephemera Edizioni (Macerata), il conferimento di un incarico al professor Gabriele Perretta quale curatore dell'esposizione (comprensivo della redazione del testo introduttivo del catalogo, della progettazione dell'allestimento e della presentazione delle opere), l'affidamento delle attività di promozione e comunicazione dell'evento, e la stampa del materiale grafico (manifesti, banner, pannelli descrittivi).

Il Comune di Ancona, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, si impegna a garantire il supporto organizzativo e operativo necessario alla buona riuscita dell'iniziativa, curando in particolare gli aspetti logistici e operativi correlati alla realizzazione della mostra. In particolare, il Comune si impegna a concedere l'utilizzo della Sala Vanvitelli, presso la Mole Vanvitelliana di Ancona, nei giorni dal 18 luglio 2025 al 30 settembre 2025, nonché l'utilizzo della Sala Boxe, presso la Mole Vanvitelliana di Ancona, per l'inaugurazione della mostra prevista per il giorno 18 luglio 2025.

L'accordo avrà efficacia a partire dalla data della sua ultima sottoscrizione e rimarrà valido fino alla conclusione del progetto, comunque non oltre il 30 settembre 2025.

Sono previste specifiche clausole di tutela in merito alla riservatezza delle informazioni e al corretto trattamento dei dati personali, in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e alla normativa nazionale in materia (D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018). Inoltre, l'accordo richiama gli obblighi di legge in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008), specificando che ciascun datore di lavoro dovrà garantire le misure necessarie quando il proprio personale si trovi presso la sede dell'altra parte.



L'accordo potrà essere oggetto di recesso da parte di ciascuna amministrazione, nel rispetto dell'articolo 1373 del Codice civile. Eventuali controversie saranno preferibilmente risolte in via bonaria; in caso contrario, la competenza è attribuita al Foro di Ancona.

L'accordo sarà registrato solo in caso d'uso e sarà sottoscritto con firma digitale, ai sensi della normativa vigente in materia di digitalizzazione degli atti amministrativi.

Alla luce di quanto sopra, l'Ufficio di presidenza, ritenendo particolarmente interessante la suddetta iniziativa, intende approvare il relativo schema di accordo di cui all'allegato A. nonché la relativa quantificazione degli oneri, pari ad un importo complessivo massimo di euro 15.000,00 (oltre iva se dovuta), autorizzando il Presidente del Consiglio regionale alla sua sottoscrizione.

La suddetta spesa trova copertura finanziaria nei seguenti capitoli del Bilancio finanziario gestionale 2025/2027 dell'Assemblea legislativa regionale, annualità 2025: capitolo 101105/01 (codice SIOPE 1.03.01.02.009) per massimo euro 8.000,00, 101105/05 (codice SIOPE 1.03.02.11.999) per massimo euro 3.000,00, 101105/08 (codice SIOPE 1.02.01.01.001) per massimo euro 255,00, 101105/19 (codice SIOPE 1.03.02.02.999) per massimo euro 4.000,00 nonché sulla disponibilità sull'impegno n. 54/2025 sul capitolo 101103/07 (codice SIOPE 1.03.02.13.004) per massimo euro 2.000,00.

Esito dell'istruttoria

Date le risultanze del presente documento istruttorio si propone l'adozione di conforme deliberazione di cui si attesta la legittimità e la regolarità tecnica ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 14/2003.

Il responsabile del procedimento
(Antonio Russi)

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta, alla data del 18 giugno 2025, la copertura finanziaria della spesa prevista dalla presente deliberazione, pari ad euro 15.000,00 (oltre iva se dovuta) con riferimento alla disponibilità esistente nello stanziamento dei seguenti capitoli del Bilancio finanziario gestionale 2025/2027 dell'Assemblea legislativa, annualità 2025:

- capitolo 101105/01 (codice SIOPE 1.03.01.02.009) per massimo euro 8.000,00,
- capitolo 101105/05 (codice SIOPE 1.03.02.11.999) per massimo euro 3.000,00,
- capitolo 101105/08 (codice SIOPE 1.02.01.01.001) per massimo euro 255,00,
- capitolo 101105/19 (codice SIOPE 1.03.02.02.999) per massimo euro 4.000,00
- capitolo 101103/07 (codice SIOPE 1.03.02.13.004), impegno n. 54/2025, per massimo euro 2.000,00.

Il responsabile della posizione di EQ
Risorse finanziarie
(Maria Cristina Bonci)

PARERE DEL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e, visti l'articolo 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) e gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.



DELIBERA N. 563

SEDUTA N. 195

DATA 18.06.2025

pag.
5

445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interessi.

Il Segretario generale
(Antonio Russi)

La presente deliberazione si compone di n. 8 pagine di cui n. 3 di allegati.

Il Segretario dell'Ufficio di presidenza
(Antonio Russi)



ALLEGATO A

TRA

Il Consiglio regionale delle Marche, con sede ad Ancona in piazza Cavour 23, codice fiscale 80006310421, rappresentato dal Presidente pro-tempore Avv. Dino Latini e il Comune di Ancona, di seguito denominato "Comune", con sede in ANCONA codice fiscale 00351040423 rappresentato da Avv. Daniele Silvetti

VISTO

l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

PREMESSO CHE

- 1) le Parti hanno in comune l'interesse a realizzare il progetto "Canto delle stagioni" - mostra fotografica;
 - a) Il Consiglio regionale, ai sensi della legge regionale 9 febbraio 2010, n. 4, promuove con gli Enti locali la valorizzazione del patrimonio culturale marchigiano e lo sviluppo delle attività culturali nel proprio territorio, quale fattore di crescita civile, sociale ed economica della collettività, anche incentivando e sostenendo la progettualità integrata a livello territoriale e le espressioni della creatività e del talento;
 - b) Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto delle sue finalità statuarie;
 - favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli ed associati, per realizzare attività di interesse generale per la collettività: in tal senso, il CAPO IV dello Statuto comunale, all'art. 16, al comma 1 prevede che: "il Comune (...) sostiene e valorizza gli Enti, le organizzazioni di volontariato e le libere forme associative che perseguono, senza scopo di lucro, finalità umanitarie, religiose, culturali, scientifiche, sportive, di promozione sociale e civile, di salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente naturale e del patrimonio culturale ed artistico, quale espressione del principio di solidarietà ed anche al fine di favorire lo sviluppo democratico delle comunità e la formazione dei cittadini";
 - sulla scorta di quanto statuito dal vigente Regolamento Comunale per la predeterminazione, ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 241/1990 di criteri e modalità per la concessione a soggetti pubblici e privati di provvidenze nel campo dello studio e istruzione, della cultura, dello sport - tempo libero - ricreazione, del turismo, dell'ecologia e ambiente, della rappresentanza ed immagine dell'ente, della prevenzione e promozione sociale, dello sviluppo economico, occupazione e formazione - anche per l'anno 2025 intende contribuire alla realizzazione, sul territorio comunale, di iniziative di interesse generale a beneficio della cittadinanza, attraverso il sostegno logistico, e/o organizzativo e/o economico alle associazioni, agli Enti e agli operatori culturali ed economici operanti sul territorio e che ne facciano richiesta;

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Valore delle premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale di questo accordo.

Articolo 2

(Oggetto e finalità)

1. L'accordo ha per oggetto l'attività di interesse comune relativa alla realizzazione del progetto "Canto



delle stagioni” – mostra fotografica (di seguito denominato Progetto), ed è finalizzato a disciplinare lo svolgimento in collaborazione delle relative attività.

Articolo 3

(Compiti e responsabilità)

1. Per la realizzazione del Progetto le parti si impegnano, nei rispettivi ambiti di competenza, a garantire l'attuazione delle azioni espressamente indicate ai commi successivi.
2. Il Comune si impegna a svolgere tutte le attività necessarie a garantire la corretta attuazione del progetto ed in particolare a:
 - concedere l'utilizzo della Sala Vanvitelli, presso la Mole Vanvitelliana di Ancona, per la realizzazione del progetto “Canto delle Stagioni” - mostra fotografica, nei giorni dal 18/07/2025 al 30/09/2025 ;
 - concedere l'utilizzo della Sala Boxe, presso la Mole Vanvitelliana di Ancona, per la realizzazione del progetto “Canto delle Stagioni” - inaugurazione mostra fotografica, nel giorno 18/07/2025;
3. Il Consiglio regionale si impegna a sostenere le spese relative all’acquisto di beni e servizi necessari a garantire la realizzazione del progetto, in particolare:
 - acquisto del catalogo “Canto delle stagioni” – Ephemeria edizioni di Macerata per un massimo di n. 250 copie, di cui n. 50 copie da destinare al Comune e n. 50 copie da destinare all’autore;
 - incarico al professor Gabriele Perretta quale curatore della mostra (autore del testo introduttivo del catalogo, organizzazione espositiva delle opere e presentazione didascalica della mostra);
 - affidamento dell’attività di promozione e comunicazione;
 - stampa del materiale grafico, manifesti, didascalie di sala e banner.

Articolo 4

(Durata dell'accordo)

1. L'accordo è efficace a decorrere dalla data dell'ultima sottoscrizione e fino alla completa realizzazione del Progetto e, comunque, non oltre il 30 settembre 2025.

Articolo 5

(Recesso)

1. Alle Parti è data facoltà di recesso da questo accordo ai sensi dell'articolo 1373 del codice civile.

Articolo 6

(Riservatezza e trattamento dei dati personali)

1. Le Parti si impegnano a osservare e far osservare la riservatezza su fatti o circostanze di cui vengano a conoscenza in occasione della realizzazione del Progetto, salvo che la divulgazione non sia stata debitamente autorizzata dai relativi responsabili dell'accordo.
2. Le Parti si impegnano e si obbligano, per quanto di rispettiva competenza, ed effettuare il trattamento dei dati personali, per le attività e finalità oggetto dell'accordo, nella piena e totale osservanza della normativa vigente in materia di tutela e protezione dei dati personali (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101).



Articolo 7

(Sicurezza negli ambienti di lavoro)

1. Ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), quando il personale di una parte si reca presso la sede delle altre Parti o presso i luoghi in cui si svolgono le attività progettuali, il datore di lavoro, nell'accezione stabilita nella normativa richiamata, assolve a tutte le misure generali e specifiche di prevenzione e sicurezza.

Articolo 8

(Controversie)

1. Le Parti concordano di definire bonariamente qualsiasi controversia che possa nascere dall'interpretazione dell'accordo, fermo restando che per le controversie concernenti l'esecuzione è competente a decidere il Foro di Ancona.

Articolo 9

(Disposizioni finali)

1. Per quanto non espressamente stabilito dall'accordo si applicano le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) nonchè le disposizioni del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.

Articolo 10

(Registrazione e sottoscrizione)

1. L'accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del combinato disposto dell'articolo 5, comma 1 e dell'articolo 4 della Tariffa Parte 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), con spese a carico della Parte interessata.
2. L'accordo è sottoscritto con firma digitale nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 15, comma 2-bis, della legge 241/1990.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
del Consiglio regionale delle Marche
Avv. Dino Latini

Il Sindaco
del Comune di Ancona
Avv. Daniele Silveti